

P201.7174 26 MAR 2019
el. 31.10.04/1

Accordo fra il Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Firenze e l'Assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze, ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quinquies* del decreto legge 24/04/2017, n.50, convertito da legge 21/06/2017 ed art. 4 del , n. 96 e dell'art. 4 del Regolamento comunale *Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico regolamento misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico.*

Premesso che:

- il Comune di Firenze persegue da molti anni una politica tesa alla riduzione del traffico nelle aree più affollate e delicate della città, operando attraverso molteplici interventi, tra i quali i provvedimenti di istituzione di zone a traffico limitato e l'implementazione di aree pedonali;
- i primi provvedimenti in merito alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) – di seguito ZTL – risalgono alla fine degli anni sessanta e, nel tempo, vi è stato un aumento del territorio protetto dal divieto, con incrementi progressivi delle aree soggette a limitazione di accesso, fino all'attuale perimetro che comprende tutta l'area del centro cittadino delimitata dai viali di circonvallazione, l'Oltrarno e San Niccolò (Deliberazione di Giunta n. 2014/G/00077 del 21/03/2014);
- nel corso degli ultimi anni la circolazione cittadina è stata del tutto rivoluzionata, anche attraverso i numerosi provvedimenti connessi all'istituzione della ZTL;
- particolare attenzione è stata posta al centro storico cittadino, operando attraverso una serie di interventi significativi che hanno reso sempre più ampie le aree pedonali: si ricordano, a tal proposito, gli interventi per la pedonalizzazione di Piazza del Duomo, realizzata nel 2009; la pedonalizzazione di piazza Pitti e delle strade circostanti, realizzata nel 2011; la pedonalizzazione di piazza del Carmine, del gennaio 2015;
- fra i principali obiettivi di tali scelte vi sono tutela del decoro del patrimonio artistico e culturale della città, che l'Amministrazione ha inteso e intende perseguire, non soltanto attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e acustiche derivanti dal traffico veicolare, ma anche ponendo una particolare attenzione all'incremento della vivibilità e fruibilità del centro storico cittadino, sia da parte dei visitatori (turisti) che dei residenti;
- segnatamente, il soggiorno nella città di Firenze, da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano, rende necessario che sia garantita l'agevole circolazione pedonale nelle aree turistiche, di là dalla vivibilità del centro storico, per i cittadini e per coloro che vi dimorano abitualmente;
- si sono diffuse, nondimeno, negli ultimi tempi nuove attività che vedono l'utilizzo di veicoli elettrici ovvero di velocipedi a tre o più ruote, per l'esercizio di attività turistiche o di trasporto di persone, non riconducibili, in quest'ultimo caso, al trasporto pubblico autorizzato, previsto e disciplinato dalla L.R. 31/07/1998, n. 42, in epigrafe *Norme per il trasporto pubblico locale*;
- l'introduzione delle nuove norme sulle liberalizzazioni delle attività economiche, tuttavia, segnatamente l'art. 3, comma 11-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in epigrafe *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e il successivo decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in epigrafe *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, segnatamente l'art. 1, rubricato *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha portato ad un eccesso di mezzi presenti nel centro storico della città;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa nel senso di una valutazione nuova del bilanciamento degli interessi fra iniziativa economica privata e tutela dei centri storici, che pure in avanzato regime di liberalizzazione inerente la prima porta a riconoscere prevalenza alla seconda, senz'altre



sotto il profilo del decoro del patrimonio culturale.

VISTO il Regolamento comunale *Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico regolamento misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico* (c.d. *Regolamento UNESCO*) approvato con Deliberazione n. 4 del 18.1.2016 con cui si sono stabilite norme di tutela e valorizzazione del Centro cittadino limitando parzialmente attività economiche che rischiavano di stravolgere il medesimo.

VISTA la disposizione di cui all'articolo 22, comma 5-*quinquies* del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 in epigrafe *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito in legge n. 96 del 21/06/2017, rubricato *Disposizioni sul personale e sulla cultura* secondo la quale il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica.

RITENUTO che la disposizione da ultimo citata integra le misure già in precedenza introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, all'articolo 1, comma 4, ove è stabilito che il comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004, d'intesa con la regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che detto orientamento, in consapevole controtendenza rispetto al processo di liberalizzazione delle attività economiche, che ha già sin qui portato ad attribuire ai comuni la facoltà di vietare o subordinare ad autorizzazione (ove fossero in regime di SCIA o di mera comunicazione) l'esercizio di una o più attività, ove correnti in zone e aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, a tal fine individuate, e che gli ulteriori sviluppi normativi nazionali tendono in ogni caso a rafforzare siffatti poteri comunali, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, come peraltro sancito dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14, in epigrafe *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, convertito da legge 18/04/2017, n. 48 rubricato *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e ancor prima dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in epigrafe *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato *Esercizi commerciali*, secondo il quale le regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette, ovvero limitazioni ad aree dove possano svolgersi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, oltre che dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

CONSIDERATO, altresì, che è incontrovertibile la riconducibilità dell'area del Comune di Firenze oggetto dei provvedimenti restrittivi *de quibus* alle norme che ne consentono l'adozione, segnatamente, nella specie, all'articolo 22, comma 5-*quinquies* del Decreto Legge 50/2017, centro



storico facente parte sin dal 1982 dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, come tale sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, in epigrafe *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO;*

CONSIDERATO che il Comune di Firenze ha ritenuto di procedere ad un'ulteriore modifica del Regolamento UNESCO, ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quiquies* del D.L. 24/04/2017, n.50, con l'intento di disciplinare la circolazione dei veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici in alcune zone del centro storico della città di Firenze, a tutela innanzitutto del patrimonio storico-artistico, oltre che di altri interessi quali la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza;

VISTO il Regolamento comunale UNESCO, approvato con Deliberazione n. 4 del 18.1.2016, modificato da deliberazione n. 27 del 27.4.2017, e da deliberazione n. 58 del 26.11.2018 in vigore dal 11.12.2018, segnatamente il comma 7 dell'art. 4 ove è stabilito che *I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.*

PRESO ATTO della richiesta del Comune di Firenze, ratificata con la sottoscrizione congiunta del presente atto da rappresentante dello stesso ente, rivolta al sottoscritto Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competente per territorio, di esprimersi, ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quiquies* del D.L. 24/04/2017, n.50, e del sopra riportato art. 4, comma 7, del *Regolamento UNESCO*, in ordine alle zone/Piazze dove, con provvedimento di Giunta Comunale, sarà vietato l'accesso e la circolazione ai veicoli elettrici e ai velocipedi utilizzati a fini turistici;


DATO ATTO dell'Intesa fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, sottoscritta in data 4/10/2018, con la quale, fra l'altro, è stato previsto il divieto di ingresso di detti mezzi nell'area Unesco, ad eccezione di quelle zone che, anche al fine di delocalizzare i flussi turistici, l'Amministrazione comunale intenda maggiormente promuovere;

VISTO altresì l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*) in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e l'Assessore alle attività economiche ed al turismo di Firenze, consapevoli dei favorevoli effetti in termini di tutela del patrimonio storico-artistico e culturale del centro storico di Firenze che potranno produrre, esprimono parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quiquies*, del D.L. 24/04/2017, n.50 e dell'art. 4, comma 7, del *Regolamento UNESCO*, in ordine ai divieti d'accesso e di circolazione che l'Amministrazione comunale intenderà in futuro introdurre, prevedendo, in particolare:

- il divieto di accesso e circolazione in area Unesco per i **mezzi atipici** (inclusa la cd. "navetta



turistica”), che, in numero contingentato, potranno circolare unicamente all’interno del Parco monumentale delle Cascine. Si concorda altresì di prevedere la realizzazione un servizio velocipedi con possibilità di visite guidate nel medesimo Parco.

- il divieto di accesso e circolazione per le **auto/quadricicli/golf car a trazione elettrica con finalità turistica** nel perimetro delimitato dalle strade/piazze di seguito indicate (che si intendono incluse nel divieto), come da planimetria allegata:
 - o Piazza Duomo
 - o Via del Proconsole
 - o Piazza San Firenze
 - o Via dei Leoni
 - o Via dei Castellani
 - o Lungarno Maria Luisa De’ Medici
 - o Lungarno Archibusieri
 - o Lungarno Acciaiuoli
 - o Via Tornabuoni
 - o Piazza Antinori
 - o Via Rondinelli
 - o Via Cerretani
 - o Piazza San Giovanni

Le aree di stazionamento di questi mezzi in attesa di poter prelevare i turisti possono essere individuate: in, Piazza Annigoni, Piazza Santa Maria Soprano; resta fermo che anche questi mezzi dovranno essere contingentati, come già previsto dal Regolamento Unesco dentro l’area Unesco.

- per quanto riguarda i c.d. *risciò*, come rientranti nella più ampia portata della definizione di cui all’art. 50 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, *Nuovo codice della strada*, (veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare), fermo restando il contingentamento dei mezzi già previsto dal Regolamento Unesco dentro l’area Unesco, e fermo restando i divieti che l’Amministrazione vorrà porre per le preminenti esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, il divieto di accesso e circolazione di questi mezzi all’interno di queste Piazze per superiori esigenze di tutela del patrimonio culturale:
 - o Piazza San Giovanni
 - o Piazza Duomo
 - o Piazza Signoria
 - o Piazza Repubblica
 - o Piazza Santa Croce
 - o Piazza San Firenze
 - o Piazza Pitti
 - o Piazza S. Spirito
 - o Ponte Vecchio

Per quanto riguarda questi ultimi mezzi, le aree di stazionamento in attesa di poter prelevare i turisti possono essere individuate in Piazza SS. Annunziata, Piazza Annigoni/Piazza Ghiberti, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Ognissanti o zone limitrofe.

Resta facoltà dell’Amministrazione poter concedere il transito nelle Piazze sopra vietate dopo le ore 20.00 e non oltre alle ore 8.00, ovvero nelle ore in cui il flusso dei turisti in città è meno



presente, e ciò anche allo scopo di diluire la presenza dei turisti nelle zone più battute della città in un arco della giornata più ampio.


Per quanto riguarda, infine, i servizi di trasporto pubblico autorizzati ex art. 14 L.R. 42/98, la Soprintendenza, preso atto delle previsioni di cui al punto 8 dell'art. 4 del Regolamento UNESCO, ritiene che tali servizi non possano interessare, in particolare, la zona dell'Oltrarno fiorentino e suggerisce il seguente perimetro (strade incluse) quale area ritenuta maggiormente sensibile e dunque non autorizzabile per servizi ex art. 14 LR 42/98:

Via degli Alfani, Via dei Servi, Piazza Santissima Annunziata, Via della Colonna, Piazza Massimo d'Azeglio, via Giosué Carducci, via Pietrapiana, piazza Gaetano Salvemini, via Verdi, via Ghibellina, via Isola delle Stinche, via De' Bentaccordi, Piazza dei Peruzzi, via delle Brache, via dei Neri, via della Mosca, piazza Mentana, Lungarno Generale Diaz, Piazza Giudici, Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, Ponte Vecchio, via De' Guicciardini, Piazza Pitti, via Romana, Piazza della Calza, via dei Serragli, via del Campuccio, Piazza Tasso, via del Leone, Borgo San Frediano, Piazza Nazario Sauro, Ponte alla Carraia, Lungarno Amerigo Vespucci, via di Melegnano, Borgo Ognissanti, via di Santa Lucia, via Palazzuolo, via dei Canacci, via della Scala, piazza Santa Maria Novella, via dei Banchi, via del Giglio, via dell'Amorino, via Sant'Antonino, via Faenza, via Panicale, via Guelfa.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 11/03/2019

Per il Comune di Firenze





Per il Soprintendente del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo di Firenze



08/03/2019

DIVIETO DI ACCESSO PER AUTO/QUADRICICLI/GOLF CAR



Handwritten signature and initials.